



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021

A.C. 1124

Nota di verifica n. 104
27 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1124
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1: contiene una serie di definizioni, che ne delimitano l'ambito oggettivo, riferibili alle seguenti categorie: sequestro, confisca, cooperazione e beni.	La relazione tecnica evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione in esame che ha natura ordinamentale ed è tesa ad individuare l'ambito di interesse del presente Trattato.
Articolo 2: prevede che la Parte richiesta di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa	La relazione tecnica evidenzia che sia per il sequestro che la confisca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di

dall'altra Parte, adottati tutti i provvedimenti necessari ad impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine è stabilito che la Parte richiedente prenda contatto con le autorità della Parte richiedente non solo per ottenere informazioni sul rischio di dispersione dei beni, ma anche per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti nonché per l'eventuale nomina di un amministratore dei beni medesimi.

procedura penale riguardo all'esecuzione, alla revoca ed all'impugnazione dei medesimi.

Inoltre, la custodia dei beni sequestrati ad aziende ed imprese viene affidata ad amministratori giudiziari, iscritti ad un albo specifico, la cui tenuta avviene con spese a carico dei medesimi e i cui compensi sono posti direttamente a carico della procedura, con priorità rispetto agli altri crediti. Per quanto riguarda il provvedimento definitivo, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca affluiscono al Fondo unico giustizia, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, (art. 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008).

Per i beni differenti dalle somme di denaro si applicano gli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Per quanto concerne i beni sequestrati e confiscati alla mafia o alla criminalità organizzata, oltre al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, con assegnazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), si evidenzia lo strumento della cosiddetta "confisca per equivalente o confisca di valore", previsto nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prodotto dell'illecito che consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente nella disponibilità del reo (art. 240-bis c.p.).

Si evidenzia la natura sia ordinamentale che procedurale della disposizione, sia per il sequestro sia per la confisca, che si sostanzia nella opportuna disciplina degli istituti in esame eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento tra i due Stati. Con riferimento alle attività previste si evidenzia, poi, che gli adempimenti collegati rientrano nell'ambito delle azioni ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno. Pertanto, la relazione tecnica assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nello specifico la RT segnala le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia – Programma 6.6 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Articolo 3: disciplina la conservazione, destinazione e riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevedendo che la parte richiedente mantenga il possesso e la custodia di tali beni impedendone la dispersione e assicurandone per quanto possibile la fruttuosità, fino alla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca della parte richiedente. In particolare, si dispone che, salvo diversa pattuizione tra le parti, le somme di denaro ottenute dall'esecuzione dei provvedimenti di confisca e dalla vendita dei beni, nel caso in cui l'alienazione risulti conveniente, sono destinate, al netto delle spese, alla Parte richiedente, nella misura del 100% in caso di importi inferiori o pari ad euro 10.000. Invece, nel caso di importi superiori ad euro 10.000, le somme verranno ripartite nella misura del 50% a ciascuna delle Parti (richiedente e richiesta).

Ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che può rifiutare tale

trasferimento tenendo indenne la Parte richiedente di oneri e spese.

Nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni precedenti, i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilità sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti.

Nell'ipotesi di beni demaniali o indisponibili si prevede il diritto della Parte richiedente di rifiutarne la consegna, o nel caso che i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca rientrino nel proprio patrimonio demaniale, di ottenere la restituzione degli stessi senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiedente.

La **relazione tecnica**, preliminarmente, si sofferma sulla custodia dei beni oggetto di sequestro e di confisca affermando che in caso di deperibilità dei beni, le procedure di vendita ed assegnazione dei suddetti subiranno una naturale accelerazione proprio in virtù della loro natura deteriorabile, comportando consequenzialmente tempi di custodia più brevi. Tutti gli adempimenti di natura giudiziaria collegati alla loro custodia potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, contando sulle risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia – Programma 6.6 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Attesa la deteriorabilità dei beni, è ipotizzabile ricorrere anche alla c.d. confisca per equivalente oppure, laddove previsto dalla legge, alla confisca cosiddetta per sproporzione, misure - il cui trend allo stato non è quantificabile - suscettibili di determinare, un flusso di somme di denaro e altri valori monetizzabili ai fini di un eventuale incremento del gettito delle entrate del FUG da

destinare sia all'entrata del bilancio dello Stato sia alle finalità di spesa delle amministrazioni pubbliche coinvolte per il potenziamento di attività istituzionali.

La possibile devoluzione dei beni deperibili confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria ad associazioni o enti di volontariato, disposizione che non è suscettibile di determinare perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura e la deteriorabilità dei medesimi, non consentono una facile commercializzazione, né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari ad un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi.

Infine, la norma non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche considerato che i costi connessi alla gestione ed alla custodia dei suddetti beni fino al momento della loro alienazione, nel corso del lasso di tempo intercorrente tra l'affidamento in custodia degli stessi e la loro vendita o la loro assegnazione a titolo gratuito ai menzionati enti o associazioni locali per finalità di volontariato, sono da annoverarsi tra le spese per cui è ammessa la ripetizione ai sensi dell'articolo 5 del medesimo T.U. sulle spese di giustizia e che potranno essere successivamente recuperate dall'erario.

La norma non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche considerato che i costi connessi alla gestione ed alla custodia dei suddetti beni fino al momento della loro alienazione, in quanto

	<p>trattasi di costi sono da annoverarsi tra le spese per cui è ammessa la ripetizione ai sensi dell'articolo 5 del medesimo T.U. sulle spese di giustizia.</p> <p>Nei termini anzidetti è pertanto possibile affermare che gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in esame potranno essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato altresì che tali tipologie di spesa, ripetibili in sede penale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 115/2002, potranno essere successivamente recuperate dall'erario.</p> <p>Ad ogni modo, si rappresenta che le spese anticipate dallo Stato per la procedura di custodia, di confisca e di vendita dei beni, sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari od assegnatari dei beni.</p> <p>Si rileva pertanto che l'attuazione del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né riflessi negativi in termini di minori entrate destinate al Fondo Unico Giustizia.</p>
<p>Articolo 4: stabilisce le modalità di versamento delle somme ripartite che avverranno, per lo stato italiano, a favore del Fondo Unico Giustizia e per la Repubblica di San Marino a favore della Camera sul conto di tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica medesima.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma, stante il suo carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p>Articolo 5: prevede che la Parte richiesta dopo aver proceduto al versamento di una somma di danaro non può imporre alla Parte richiedente condizioni sull'utilizzo di tali somme e non può esigere che la Parte richiedente condivida la ripartizione con altro Stato.</p>	<p>La relazione tecnica afferma la natura ordinamentale della norma, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p>Articolo 6: individua l'autorità centrale competente alla comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra le Parti, nonché alla stipula degli accordi previsti dal presente Accordo. Per lo stato italiano l'autorità centrale competente è individuata nel Ministero della giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) mentre, per la Repubblica di San Marino l'Autorità è individuata nella Segreteria di Stato per la Giustizia del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.</p>	<p>La relazione tecnica segnala il carattere ordinamentale della disposizione evidenziando che gli adempimenti collegati alla comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra le Parti rientrano tra i compiti istituzionali assegnati alla articolazione ministeriale indicata, che svolge tali attività attraverso la Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria. Pertanto, tali adempimenti saranno svolti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 7: stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai beni sequestrati</p>	<p>Secondo la relazione tecnica il fatto che quanto previsto nell'accordo in esame rispetto al versamento ed alla destinazione delle somme</p>

<p>che devono essere restituiti alle parti offese o ai soggetti danneggiati e loro aventi diritto.</p>	<p>ripartite di spettanza dello Stato italiano non si applica ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese o ai soggetti danneggiati e loro aventi diritto, significa che in caso di beni materiali sequestrati, custoditi presso gli uffici di Procura, gli stessi saranno soggetti alla normativa nazionale in tema di dissequestro e verranno restituiti previo versamento delle spese di conservazione e custodia da parte degli aventi diritto. Analogamente si procede in caso di restituzione di somme sequestrate o confiscate o per il ricavato di beni di cui è stata già disposta l'alienazione.</p> <p>In definitiva, la RT evidenzia la natura ordinamentale e procedurale della presente disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto dei procedimenti cautelari in esame, in favore della persona offesa, del danneggiato e degli altri soggetti ai quali spetta la restituzione o il risarcimento del danno accertato. Si tratta, comunque, di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, ragion per cui si assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 8: prevede che i dati personali siano trasmessi, una volta elaborati, e poi vengano cancellati nel rispetto della normativa dell'Unione europea.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma, stante il suo carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>

<p>DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</p>	<p>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</p>
<p>Articolo 3: prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).</p>	<p>La relazione tecnica non considera la disposizione.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati.

In particolare, non si hanno osservazioni da formulare, prendendosi atto sia della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, sia di quanto si evince dalla relazione

tecnica secondo cui tutti gli adempimenti di natura giudiziaria derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi quelli collegati alla custodia dei beni sequestrati e confiscati, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non si hanno osservazioni.